



PROVINCIA DI CAGLIARI - PROVINCIA DE CASTEDDU

S T A T U T O

ADOTTATO CON DELIB. C.P. N.82 DEL 21.10.1999
ANNULLATO PARZIALMENTE DAL CO.RE.CO. CON ORD. PROT.N.4710/01/99 DEL
13.12.1999
MODIFICHE: DELIB N. 77 DEL 10.10.2000 ART.15; DELIB. N.84 DEL
10.11.2000 ART.27 COMMA1, DELIB.60 DEL 22/07/03 ART.1 COMMA 6;
DELIB.45 DEL 08/09/2008 COMMA 5

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1
PRINCIPI FONDAMENTALI

1. La Provincia di Cagliari rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove il progresso nel rispetto dei valori della Costituzione, nel quadro della tutela e dello sviluppo dell'autonomia della Sardegna, nella prospettiva dell'unità dei popoli d'Europa, della cooperazione e solidarietà internazionale.

2. Nell'esercizio delle proprie funzioni, attua politiche di superamento degli squilibri economici e sociali del territorio, anche attraverso l'istituzione dei Circondari.

3. Considera la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente, del patrimonio culturale della sua popolazione, del suo territorio, come condizione per lo svolgimento di ogni attività di propria competenza. In tal senso esercita anche le funzioni di coordinamento, indirizzo e vigilanza nei confronti di altri Enti.

4. Tutela e promuove la cultura e le tradizioni della Sardegna. Favorisce l'uso, la conoscenza e la diffusione della lingua sarda nelle diverse forme linguistiche parlate e usate nel territorio. In quest'ottica agevola progetti di studio nell'area storica, linguistica, artistica e letteraria sarda in ogni ordine e grado di studi.

5. Istituisce la Commissione permanente per le pari opportunità, la conferenza delle elette e delle nominate negli organi di governo, al fine di promuovere politiche di parità e pari opportunità e ad introdurre la prospettiva di genere in tutte le fasi e a tutti i livelli delle azioni di governo dei comuni e della Provincia. Istituisce il centro di parità quale struttura operativa per l'attuazione delle politiche di genere (modif. Delib. C.P. 45 del 08/09/2008).

6. La Provincia di Cagliari dichiara il proprio territorio denuclearizzato; all'interno del territorio Provinciale non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni della Provincia in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di materiali nucleari e/o scorie radioattive. Sono esclusi dal divieto i materiali necessari per scopi sanitari e per la ricerca scientifica." ;

ART. 2
METODO DI GOVERNO

1. La Provincia di Cagliari adotta, per il governo della propria attività, il metodo della programmazione, definendo criteri ed obiettivi attraverso piani generali e settoriali, annuali e poliennali, assicurandosi contestualmente, al fine di garantire un corretto esercizio, una adeguata e permanente copertura finanziaria.

2. La Provincia di Cagliari si articola in Circondari, secondo le modalità di cui agli art. 49 ss. del presente Statuto.

ART. 3
SEDE DELLA PROVINCIA

1. La sede della Provincia è nella città di Cagliari. Il Consiglio Provinciale si riunisce di norma nel Palazzo Regio; qualora lo ritenga necessario, può riunirsi in un luogo diverso, previa adeguata informazione.

ART. 4
STEMMA E GONFALONE

1. La Provincia di Cagliari adotta il seguente stemma, descritto come in appresso: scudo partito, un primo in campo d'argento croce rossa con quattro mori bendati, sopra tutto in campo d'argento l'aquila imperiale con una croce rossa in campo bianco sormontata da corona; nel secondo, partito in quattro, nel primo e nel terzo croce bianca in campo rosso, nel secondo e nel quarto torre al naturale sorgente dal mare fluttuoso in campo d'argento; il tutto sormontato da una corona civica guarnita da due rami.

2. Adotta, inoltre, il seguente gonfalone, descritto come appresso: drappo partito di rosso e d'azzurro riccamente ornato di ricami d'oro e caricato dello stemma, descritto nel comma precedente, con l'iscrizione centrata in oro: "PROVINCIA DI CAGLIARI-PROVINCIA DE CASTEDDU". Le parti di metallo ed i cordoni saranno dorati. Dall'asta penderanno due nastri frangiati d'oro, uno con i tre colori della bandiera italiana, l'altro con i tre colori della bandiera sarda.

TITOLO II
ORGANI DI DIREZIONE POLITICA

CAPO I
IL CONSIGLIO PROVINCIALE

ART. 5
ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio Provinciale di Cagliari elegge il proprio Presidente e due Vice Presidenti. Il Consiglio Provinciale svolge le sue funzioni nelle sedute plenarie e nelle riunioni delle commissioni consiliari. Al suo interno i Consiglieri si organizzano nei gruppi consiliari.

2. Il Consiglio Provinciale si avvale di una propria struttura organizzativa commisurata ai compiti e alle funzioni ad esso attribuite.

ART. 6
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. Il Presidente del Consiglio Provinciale rappresenta il Consiglio, ne convoca e presiede i lavori predisponendone l'ordine del giorno, ne coordina le attività, ne fa osservare il regolamento.

2. Per l'espletamento delle sue funzioni può assumere disposizioni formali.

3. E' eletto dal Consiglio nel proprio seno, a scrutinio segreto, nella prima seduta consiliare. Viene eletto Presidente del Consiglio il Consigliere che ottiene i due terzi dei voti sul totale dei Consiglieri assegnati. Qualora tale percentuale non dovesse essere raggiunta neppure dopo una seconda votazione, a partire dalla terza votazione, che dovrà tenersi in una seduta successiva, sarà sufficiente il voto favorevole della maggioranza assoluta.

4. Decade dalle sue funzioni a seguito dell'approvazione, a maggioranza di due terzi, di una mozione di sfiducia costruttiva, che contenga il nome del nuovo Presidente.

5. L'approvazione della mozione, a scrutinio segreto, determina la contemporanea elezione del nuovo Presidente.

ART. 7 VICE PRESIDENTI

1. I Vice Presidenti del Consiglio sostituiscono nelle sue funzioni il Presidente del Consiglio in caso di assenza o di impedimento.

2. Sono eletti dal Consiglio a scrutinio segreto con voto limitato ad uno, subito dopo l'elezione del Presidente.

3. Viene proclamato vicario colui che ottiene più voti. A parità di voti si tiene conto dell'ordine d'età.

ART. 8 UFFICIO DI PRESIDENZA

1. L'Ufficio di Presidenza è formato dal Presidente del Consiglio che lo coordina e dai due Vice Presidenti.

2. Svolge le funzioni ad esso demandate dal regolamento.

3. Con propria deliberazione il Consiglio Provinciale potrà determinare gli oneri e le risorse necessarie al funzionamento dell'Ufficio di Presidenza.

ART. 9 COMMISSIONI CONSILIARI

1. Le commissioni, costituite dal Consiglio nel suo seno, sono permanenti o speciali o d'indagine.

2. Il regolamento individua le commissioni aventi funzione di controllo e/o di garanzia.

3. Le commissioni di controllo e di garanzia sono presiedute da un rappresentante delle minoranze.

ART. 10 COMMISSIONI PERMANENTI

1. Le commissioni permanenti sono costituite con criterio proporzionale tra i vari gruppi, secondo quanto previsto dal Regolamento.

2. Il Presidente della Provincia ed il Presidente del Consiglio non ne fanno parte.

3. Il loro numero e le materie sulle quali esercitano le loro competenze sono determinate dal Consiglio Provinciale all'inizio di ogni legislatura.

4. Ogni commissione elegge un Presidente e un Vice Presidente.

5. Le commissioni permanenti esaminano preventivamente le proposte deliberative di competenza del Consiglio. Inoltre svolgono attività conoscitive su temi di interesse provinciale ed hanno funzioni di proposta. Esercitano tali compiti anche nei confronti degli Enti a cui la Provincia a qualunque titolo partecipi.

ART. 11

COMMISSIONI SPECIALI

1. Per problemi specifici, il cui esame presupponga una durata limitata, il Consiglio Provinciale può istituire, al suo interno, commissioni speciali indicandone i poteri, la durata e la composizione.

ART. 12

COMMISSIONI D'INDAGINE

1. Qualora ne ravveda la necessità, il Consiglio Provinciale, su fatti circostanziati dell'attività dell'Amministrazione, può istituire, al suo interno, commissioni d'indagine, secondo i criteri fissati nel Regolamento. Deve essere assicurata la presenza della minoranza.

ART. 13

GRUPPI CONSILIARI

1. I gruppi consiliari sono gli strumenti politici ed organizzativi che riuniscono i consiglieri provinciali in base all'appartenenza di ciascuno di essi allo schieramento di sostegno ai diversi candidati alla Presidenza della Provincia nel corso delle ultime elezioni provinciali. Essi organizzano il raccordo tra i Consiglieri e la popolazione.

2. Ciascun gruppo consiliare deve essere composto da almeno due consiglieri. Un gruppo può essere composto anche da un consigliere a condizione che rappresenti una lista che ha ottenuto un solo seggio.

3. Ciascun gruppo elegge al suo interno il presidente. In mancanza di tale elezione è considerato presidente il consigliere anziano come individuato dall'art. 16 del presente Statuto.

4. Il regolamento disciplina gli elementi essenziali del funzionamento dei gruppi, nonché le modalità di dotazione di servizi e risorse da assegnare a ciascun gruppo consiliare.

ART. 14

CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. I presidenti di ciascun gruppo formano la conferenza dei

Capigruppo che è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio.

2. Organizzazione, compiti e poteri della conferenza dei Capigruppo sono disciplinati dal regolamento.

ART. 15

CONSIGLIERI PROVINCIALI

1. I Consiglieri provinciali esercitano l'iniziativa su ogni oggetto di competenza deliberativa del Consiglio e il controllo su tutte le questioni di competenza istituzionale della Provincia. Possono presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e altre istanze di sindacato ispettivo secondo le modalità previste dal regolamento che, inoltre, tutela espressamente il loro diritto all'ottenimento delle risposte.

2. Unitamente al Presidente della Provincia e agli Assessori, vengono assicurati contro i rischi conseguenti all'espletamento delle loro funzioni.

3. Tenendo conto degli atti fondamentali approvati dal Consiglio, controllano l'imparzialità e il buon andamento dell'Amministrazione Provinciale.

4. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio devono essere assunte immediatamente al protocollo della Provincia nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal registro di protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio.

5. Il consigliere nominato in quota alla maggioranza o alla minoranza quale rappresentante della provincia presso Istituzioni o Enti, votato dal Consiglio con voto limitato ad uno, decade automaticamente da tale incarico nel mutare la propria collocazione nello schieramento rispettivamente della maggioranza o della minoranza.

6. I Consiglieri possono optare per la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione con le modalità stabilite dal regolamento.

ART. 16

CONSIGLIERE ANZIANO

1. Il Consigliere anziano è colui il quale nelle ultime elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale ha conseguito la maggior cifra individuale, con esclusione del Presidente della Provincia neoeletto e dei candidati alla carica di Presidente della Provincia proclamati Consiglieri.

ART. 17
POTERE REGOLAMENTARE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

1. Il Consiglio Provinciale adotta il regolamento sul funzionamento degli Organi con le seguenti modalità: i singoli articoli ed emendamenti a maggioranza assoluta, i regolamenti nelle loro interezza a maggioranza dei due terzi. Qualora dopo due votazioni tenute in distinte sedute tale maggioranza non si sia raggiunta, il Consiglio adotta il regolamento a maggioranza assoluta.

2. Gli altri regolamenti previsti dalla normativa in vigore sono approvati in conformità alle disposizioni di legge.

ART. 18
SEDUTE CONSILIARI

1. Le sedute del Consiglio sono convocate e presiedute dal Presidente del Consiglio. In caso di assenza o impedimento, lo sostituisce il Vicepresidente Vicario e, in assenza, l'altro Vicepresidente. In caso di contestuale assenza o impedimento dei due Vicepresidenti, la sostituzione è assicurata dal Consigliere Anziano.

2. Nel Consiglio Provinciale di Cagliari, oltre la lingua italiana, può essere usata la lingua sarda nelle diverse forme linguistiche parlate nel territorio della Provincia, purché l'oratore ne dia contestuale traduzione orale o scritta in lingua Italiana.

3. In ogni caso, in attesa che venga riconosciuta dignità giuridica alla lingua sarda, la redazione del procedimento verbale verrà effettuata in lingua italiana.

ART. 19
SURROGA NEL POTERE DI CONVOCAZIONE

1. Il Presidente della Provincia può chiedere la convocazione urgente del Consiglio nei casi in cui la mancata tempestiva riunione del Consiglio possa causare danno alla Provincia. In tale circostanza la riunione del Consiglio dovrà tenersi nei tempi previsti dal regolamento per i casi d'urgenza

ART. 20
VERBALIZZAZIONE E ASSISTENZA ALLE SEDUTE

1. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Consiglio e ne cura la verbalizzazione.

2. In caso di assenza o impedimento lo sostituisce il Vicesegretario o altro Dirigente designato dal Presidente della Provincia.

ART. 21
INIZIATIVA PER LE PROPOSTE DELIBERATIVE

1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta:

- a) al Presidente della Provincia e al Presidente del Consiglio;
- b) alla Giunta provinciale;
- c) alle Commissioni Consiliari;
- d) a ciascun consigliere provinciale;
- e) a cinque consigli comunali;
- f) alla Consulta di Circondario;
- g) a 5.000 cittadini iscritti nelle liste elettorali di comuni della Provincia.

2. Il bilancio preventivo, il bilancio pluriennale, il conto consuntivo, i piani e programmi generali e settoriali, sono proposti al Consiglio Provinciale dalla Giunta.

ART. 22 ELEZIONE DI RAPPRESENTANTI

1. Entro venticinque giorni dalla riunione di insediamento, il Consiglio Provinciale si riunisce per deliberare gli indirizzi per le nomine e designazioni di competenza del Presidente della Provincia.

2. Tali indirizzi dovranno riferirsi a criteri generali di affidabilità dei rappresentanti provinciali.

3. In relazione agli interessi della Provincia e in relazione a incarichi di particolare significato gli indirizzi di cui al comma precedente dovranno inoltre riferirsi a requisiti di competenza ed esperienza.

CAPO II IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

ART. 23 COMPETENZE

1. Il Presidente della Provincia è il Rappresentante dell'Ente, sovrintende al funzionamento dei servizi e all'esecuzione degli atti; per l'esercizio delle proprie funzioni, si avvale di un ufficio posto alle sue dirette dipendenze.

2. Nella sua qualità di capo dell'Amministrazione esercita, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) nomina il Vicepresidente e gli Assessori provinciali. Può revocarli dandone motivata comunicazione al Consiglio;
- b) nomina il Segretario Generale e può revocarlo, per violazione dei doveri d'ufficio;
- c) può nominare e revocare, previa deliberazione della Giunta Provinciale, il Direttore generale;
- d) nomina i rappresentanti della Provincia negli Enti ai quali la Provincia partecipa salvo le nomine specificamente riservate dalla legge alla competenza del Consiglio. Può revocarli, dandone comunicazione al Consiglio;
- e) nomina e revoca, nelle stesse forme di cui al punto d), gli Amministratori delle Aziende speciali e delle istituzioni;
- f) nomina il Vicesegretario Generale e i Dirigenti, e conferisce gli incarichi dirigenziali di collaborazione esterna nei modi stabiliti dal Regolamento;
- g) può attribuire agli Assessori, con proprio decreto da comunicare

al Consiglio e al Prefetto, le incombenze di direzione politico-amministrativa previste negli indirizzi generali di governo e nello Statuto;

h) emana direttive nell'esercizio delle proprie funzioni di sovrintendenza, indirizzo e controllo;

i) convoca e presiede la Giunta Provinciale e coordina l'attività dei singoli assessori;

l) rappresenta la Provincia nella stipulazione di accordi e convenzioni con altri Enti.

ART. 24

LINEE PROGRAMMATICHE DI GOVERNO

1. Il Presidente della Provincia, sentita la Giunta, entro tre mesi dall'insediamento, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. Il Consiglio verifica a cadenza annuale, in occasione della presentazione del bilancio consuntivo, l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Presidente della Giunta e dei singoli Assessori e qualora rilevi una difformità può richiedere la motivazione e l'eventuale adeguamento.

CAPO III

LA GIUNTA PROVINCIALE

ART. 25

NOMINA E FUNZIONAMENTO

1. La Giunta Provinciale è nominata dal Presidente della Provincia che individua il Vicepresidente al suo interno.

2. Le sue sedute non sono pubbliche. Vengono convocate dal Presidente che ne definisce gli oggetti posti all'ordine del giorno e ne dirige l'attività assicurando l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo.

3. I pareri negativi non impediscono l'adozione di deliberazioni, purché siano motivate le ragioni.

4. Alle riunioni della Giunta partecipa il Segretario Generale che ne cura la verbalizzazione.

ART. 26

COMPETENZE

1. La Giunta Provinciale collabora con il Presidente della Provincia nella direzione politico-amministrativa dell'Ente, attraverso l'elaborazione di obiettivi e strategie per la realizzazione dei programmi. Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

2. Compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati, dalla legge o dallo Statuto, al Consiglio, al Presidente, al Segretario Generale e alla dirigenza. In particolare:

- a) approva i progetti di opere pubbliche comprese in programmi già approvati e finanziati dal Consiglio;
- b) approva i piani annuali per l'occupazione nel rispetto dei programmi triennali allegati al Bilancio di previsione;
- c) approva le convenzioni e gli accordi con i soggetti pubblici e privati che non siano riservate alla competenza del Consiglio;
- d) approva i bilanci delle Istituzioni;
- e) adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e servizi nel rispetto dei principi generali stabiliti dal Consiglio;
- f) propone al Consiglio Provinciale il bilancio preventivo, il bilancio pluriennale, il conto consuntivo, i piani e programmi generali e settoriali;
- g) approva il P.E.G. che individua obiettivi, priorità, piani e direttive generali, nonché attribuisce risorse per il raggiungimento degli obiettivi programmati.

ART. 27
ASSESSORI

1. La Giunta Provinciale è composta da dodici Assessori.

2. Gli Assessori esercitano i compiti di direzione politico-amministrativa loro affidati dal Presidente della Provincia, con il quale collaborano per la definizione e attuazione dei programmi e per il perseguimento degli obiettivi dell'Ente. Partecipano senza diritto di voto alle sedute del Consiglio Provinciale.

3. Per l'esercizio delle proprie funzioni, si avvalgono di uffici posti alle loro dirette dipendenze, secondo le modalità previste nel regolamento di organizzazione.

TITOLO III
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

CAPO I
DIREZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 28
SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario Generale dipende funzionalmente dal Presidente della Provincia dal quale viene nominato scegliendolo fra gli iscritti all'Albo e cessa automaticamente con la scadenza del mandato elettivo.

2. Il Segretario Generale svolge le funzioni attribuitegli dalla legge e specificate nel regolamento di organizzazione.

ART. 29
VICE SEGRETARIO GENERALE

1. Il vice Segretario sostituisce il Segretario Generale nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

2. I requisiti per la nomina sono disciplinati nel regolamento di

organizzazione.

ART. 30
DIRETTORE GENERALE

1. Il Presidente della Provincia, previa deliberazione della Giunta Provinciale, può nominare un Direttore Generale, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, anche al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato.

2. La durata del suo incarico non può eccedere quella del mandato presidenziale.

ART. 31
ATTRIBUZIONE E DEFINIZIONE DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI

1. Gli incarichi dirigenziali sono attribuiti dal Presidente della Provincia nelle forme previste dal regolamento di organizzazione.

ART. 32
INCARICHI DIRIGENZIALI E PERSONALE ESTERNO

1. Il Presidente può attribuire incarichi dirigenziali nei limiti stabiliti dalle norme vigenti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale secondo le modalità stabilite nel regolamento di organizzazione, mediante contratto di diritto privato a tempo determinato, per un periodo non inferiore a sei mesi e nei limiti temporali del proprio mandato.

ART. 33
COMPETENZE DEI DIRIGENTI

1. I Dirigenti, nell'esercizio delle funzioni previste dalla legge, adottano gli atti ed i provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Ente verso l'esterno, provvedono alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa delle attività e dei progetti loro assegnati mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali.

2. Le attribuzioni di amministrazione e gestione di competenza dei dirigenti, possono essere derogate solo per specifica disposizione di legge.

3. I Dirigenti, in riferimento agli incarichi attribuiti, alle risorse assegnate ed alle direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione definita dagli Organi di Governo, sono responsabili, in via esclusiva, dell'attività amministrativa svolta, della gestione e dei risultati.

CAPO II
UFFICI

ART. 34
ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE

1. L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi è

disciplinato da apposito regolamento di organizzazione, approvato dalla Giunta Provinciale nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

CAPO III SERVIZI PUBBLICI

ART. 35 SERVIZI PUBBLICI PROVINCIALI

1. Il Consiglio Provinciale provvede ad istituire i servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità provinciale.

2. Per tali servizi il Consiglio stabilisce la disciplina generale delle tariffe e dei corrispettivi da porre a carico degli utenti.

ART. 36 FORME DI GESTIONE

1. La gestione dei servizi pubblici può avvenire in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, istituzione, società o consorzio con altri enti locali.

2. La forma di gestione dei singoli servizi provinciali è individuata dal Consiglio Provinciale sulla base di valutazioni comparative improntate a criteri di efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, per quanto riguarda gli aspetti economico-finanziari, il Consiglio acquisisce preventivamente una adeguata relazione del collegio dei revisori dei conti.

3. Nello svolgimento dei servizi pubblici la Provincia può avvalersi della collaborazione di organizzazioni del volontariato, dell'associazionismo e di cooperative sociali stipulando a tal fine apposite convenzioni.

ART. 37 ISTITUZIONI

1. La costituzione di ciascuna Istituzione è deliberata dal Consiglio Provinciale che deve indicarne le finalità, i parametri comparativi di efficienza con la gestione in economia, il capitale di dotazione da conferire e i relativi mezzi di finanziamento, nonché il personale eventualmente da trasferire dalle strutture provinciali.

2. Il Consiglio Provinciale determina gli indirizzi e i programmi generali per lo svolgimento della attività della Istituzione, esercita inoltre la vigilanza sull'Istituzione tramite il Presidente della Provincia che può acquisire atti, documenti ed informazioni sulla sua attività e promuovere indagini e verifiche amministrative.

3. I bilanci dell'Istituzione sono predisposti dal Consiglio di Amministrazione, approvati dalla Giunta Provinciale e trasmessi per conoscenza ai Capigruppo consiliari.

4. L'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituzione è

disciplinato dall'apposito regolamento.

ART. 38

ORGANI DELL'ISTITUZIONE

1. Sono organi dell'Istituzione il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente e il Direttore.

2. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da due componenti. Sono nominati e possono essere revocati dal Presidente della Provincia sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Provinciale. Durano in carica per la durata dell'incarico amministrativo e le loro funzioni sono prorogate fino alla nomina dei successori. L'apposito regolamento prevede le indennità e i compensi da erogare agli organi dell'Istituzione che, in ogni caso, non possono essere superiori al 70% di quelli dovuti per i corrispondenti organi della Provincia. Il Consiglio di Amministrazione adotta tutti i provvedimenti necessari per l'autonomia gestionale dell'Istituzione, ad esclusione degli atti di gestione demandati al Direttore. Può nominare un Vice Direttore che supplisce il Direttore in via generale in caso di assenza o impedimento di questo. Alle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione si applicano le norme stabilite per le deliberazioni della Giunta Provinciale.

3. Il Presidente rappresenta l'Istituzione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, propone ad esso gli indirizzi dell'attività e l'adozione degli atti per il funzionamento dell'Istituzione. Sotto la sua responsabilità e in casi eccezionali, può adottare atti di competenza del Consiglio di Amministrazione che deve poi sottoporre alla ratifica di questo nella prima seduta successiva all'adozione e comunque non oltre i 30 giorni.

4. Il Direttore è nominato secondo modalità previste dal regolamento di organizzazione. Partecipa con funzioni di segretario alle sedute dei Consigli d'Amministrazione ed ha la responsabilità gestionale della Istituzione svolgendo a tal fine B con le modalità stabilite dal regolamento B tutti i compiti previsti dalla vigente normativa per i Dirigenti della Provincia.

ART. 39

AZIENDE SPECIALI

1. Lo Statuto dell'Azienda speciale, approvato dal Consiglio Provinciale, disciplina l'ordinamento ed il funzionamento dell'Azienda e stabilisce le modalità con le quali viene assicurato il potere di indirizzo e di controllo sulla Azienda.

2. Il Presidente e i componenti del Consiglio d'Amministrazione sono nominati e possono essere revocati dal Presidente della Provincia sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio Provinciale. Restano in carica per la durata del mandato amministrativo. Le loro funzioni sono prorogate fino alla nomina dei successori.

3. Il Consiglio Provinciale può deliberare la trasformazione della Azienda speciale in società per azioni. La Provincia può rimanere azionista unica di tale società per un periodo massimo di due anni. La deliberazione di trasformazione può prevedere la scissione dell'azienda speciale e la destinazione a società di nuova costituzione di un ramo aziendale di questa.

ART. 40
SOCIETÀ DI GESTIONE

1. La Provincia gestisce un pubblico servizio a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata, qualora sia opportuna la partecipazione di più soggetti pubblici o privati. In tal caso, gli azionisti privati della società dovranno essere scelti con le procedure di evidenza pubblica.

TITOLO IV
GESTIONE E CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO

CAPO I
GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE

ART. 41
PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

1. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili, tra cui la relazione previsionale e programmatica, sono predisposti dalla Giunta Provinciale.

2. Il bilancio di previsione corredato dagli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio Provinciale.

ART. 42
RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

2. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Provinciale.

ART. 43
CONTROLLO DI GESTIONE

Il controllo della gestione, inteso a conoscere e a verificare l'andamento della gestione dei servizi e dello stato di attuazione dei programmi dell'Ente, è realizzato secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità.

CAPO II
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 44
COMPITI DEL COLLEGIO

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, in conformità alla legge, allo Statuto e al regolamento di contabilità, svolge compiti di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Provincia.

2. Collabora con il Consiglio Provinciale nella sua funzione di indirizzo e di controllo e, in particolare, redige la relazione di accompagnamento al conto consuntivo con la quale viene attestata la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, esprimendo rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. Su richiesta del Consiglio, fornisce relazioni preliminari all'individuazione delle forme di gestione dei servizi provinciali.

TITOLO V
FORME DELLA COLLABORAZIONE DELLA PROVINCIA.
FORME DEL DECENTRAMENTO

CAPO I
COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBLICI

ART. 45
CONFERENZA DEI SINDACI

1. E' istituita con funzione consultiva la Conferenza dei Sindaci della Provincia di Cagliari. Di essa fanno parte tutti i Sindaci dei Comuni compresi nel territorio della Provincia.

2. La Conferenza si riunisce su convocazione del Presidente della Provincia o su richiesta di un quinto dei Sindaci per discutere di particolari argomenti.

3. Le determinazioni della Conferenza hanno valore di pareri e sono sottoposte al Consiglio che ne discute assumendo discrezionalmente le determinazioni che ritiene più opportune.

ART.46
ACCORDI TRA PROVINCIA, COMUNI E ALTRI SOGGETTI PUBBLICI

1. Oltre alle forme previste dalla legge, la Provincia, al fine di sviluppare la più diffusa e continua collaborazione possibile con i Comuni e gli altri soggetti pubblici, stabilisce con essi appositi accordi.

2. Tali accordi riguardano la promozione di iniziative di reciproco interesse, di carattere politico-istituzionale, ovvero di carattere amministrativo che comportino oneri per l'Ente. In quest'ultimo caso l'accordo dovrà sostanziarsi nell'acquisizione di una formale ed esplicita richiesta o assenso da parte del Comune o di altro soggetto pubblico, in relazione all'attività in oggetto.

3. Gli adempimenti amministrativi della Provincia saranno di competenza della Giunta solo qualora il Consiglio, nei suoi atti fondamentali, abbia già approvato programmi specifici relativi all'attività in oggetto e comunque nei limiti degli stanziamenti finanziari eventualmente previsti.

ART. 47
CONFERENZA DI SERVIZI

1. Al fine di effettuare un esame contestuale dei vari interessi coinvolti in una iniziativa amministrativa, ovvero quanto siano da acquisire pareri comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, la Provincia può indire una Conferenza di servizi. In tale caso le determinazioni conclusive della Conferenza costituiscono un presupposto necessario per il perfezionamento dell'iniziativa in oggetto.

ART. 48
ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Qualora la Provincia promuova o partecipi agli accordi di programma previsti dalla legge, il Presidente della Provincia acquisisce il preventivo parere del Consiglio Provinciale e si adopera per il perfezionamento dell'Accordo.

2. Il testo conclusivo dell'Accordo sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio.

CAPO II
I CIRCONDARI

ART. 49
INDIVIDUAZIONE DEI CIRCONDARI

1. Il territorio della Provincia di Cagliari è suddiviso in Circondari, che sono indicati nel regolamento dei Circondari.

2. Il Circondario comprende l'intero territorio di più comuni caratterizzati da un livello di omogeneità geografica ed economico-sociale tale da farne l'ambito ottimale per l'organizzazione di attività amministrative di livello sovracomunale, per l'erogazione di servizi, per la programmazione di zona in funzione di quella provinciale e per il concreto esercizio delle diverse forme di partecipazione previste dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento.

ART. 50
FUNZIONI

1. Il Circondario costituisce l'ambito nel quale la Provincia:

- a) imposta la programmazione generale e la programmazione territoriale di zona nella prospettiva del programma provinciale e del piano di coordinamento territoriale;
- b) istituisce propri uffici decentrati multifunzionali ai quali il cittadino può rivolgersi nei suoi rapporti con la Provincia;
- c) organizza e promuove la consultazione di cittadini ed associazioni;
- d) coordina la collaborazione fra Comuni.

ART. 51
ASSEMBLEA CIRCONDARIALE

1. L'Assemblea Circondariale, disciplinata da apposito regolamento, è composta dai Sindaci dei Comuni facenti parte del Circondario e svolge funzioni consultive, propositive e di controllo.

2. L'Assemblea Circondariale nomina il proprio Presidente, avente funzioni di rappresentanza, promozione e coordinamento.

TITOLO VI
FORME DI TUTELA DEL CITTADINO E DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I
DIFENSORE CIVICO

ART. 52
ATTRIBUZIONI

1. Il Difensore Civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della Provincia, segnalando eventuali abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'azione amministrativa in base alla normativa nazionale e regionale.

2. Tale competenza si estende alle aziende speciali e istituzioni da essa dipendenti, nonché alle società di capitali, di cui la Provincia detenga quote.

ART. 53
REQUISITI PER LA NOMINA

1. Il Difensore Civico è scelto fra i cittadini residenti in Comuni della Provincia in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'elezione a consigliere provinciale, nonché in possesso di laurea in materie giuridico-amministrative e di riconosciute doti di probità ed onestà di giudizio, imparzialità ed indipendenza con esperienza almeno decennale nella dirigenza pubblica o privata o nell'esercizio di libere professioni nel campo giuridico-amministrativo.

ART. 54
ELEZIONE E DURATA IN CARICA

1. Il Difensore Civico è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio provinciale con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

2. Il Difensore Civico dura in carica per il periodo del mandato amministrativo del Consiglio che lo ha eletto.

3. Esercita le funzioni fino alla nomina del successore, che deve avvenire entro 60 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio Provinciale.

4. Il Difensore Civico può essere revocato prima della scadenza del mandato soltanto per gravi, o ripetute violazioni di legge,

oppure per accertata inefficienza.

ART. 55
INCOMPATIBILITÀ

1. L'ufficio di Difensore Civico è incompatibile con la carica di membro del Parlamento, del Consiglio regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale, di componente dei Comitati dei garanti ed amministratori delle Aziende Sanitarie Locali, di amministratore di azienda, istituzione o società per azioni cui partecipi la Provincia o qualsiasi altro ente pubblico territoriale e non, di componente del Comitato regionale di controllo, di amministratore di società, impresa vincolata alla Provincia o ad altro ente territoriale da contratti d'opera e dagli stessi comunque sovvenzionati, di consulente tecnico o amministrativo che presta la propria opera alla Provincia o ad altro ente territoriale o a imprese o enti da essi controllati o sovvenzionati.

2. Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le procedure previste dalla legge per i consiglieri provinciali.

ART. 56
POTERI DI INTERVENTO

1. Nei casi di abusi, disfunzioni, carenze, ritardi denunciati da cittadini singoli o associati o da enti o società, che abbiano rapporti con l'amministrazione della Provincia, il Difensore Civico interviene presso di essa nonché presso aziende speciali o istituzioni da essa dipendenti ovvero società di capitali di cui detenga quote, chiedendo che gli eventuali procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e gli atti siano emanati nei tempi previsti dalle disposizioni regolamentari sui singoli procedimenti.

2. Il Difensore Civico può intervenire altresì di propria autonoma iniziativa.

ART. 57
ULTERIORI POTERI

1. Il Difensore Civico può chiedere l'esibizione di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento senza che possa essergli opposto il limite del segreto d'ufficio. Egli ha inoltre la facoltà di convocare il responsabile dell'unità organizzativa competente al fine di chiedere ogni utile informazione sullo stato della pratica e sulle cause degli abusi, delle disfunzioni, dei ritardi o delle carenze denunciati; può accedere a qualsiasi ufficio per compiervi accertamenti.

2. In riferimento all'avvio delle iniziative descritte, il Difensore Civico ne dà informazione preventiva al Presidente della Provincia.

3. Il Difensore Civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuta a conoscenza in ragione del proprio ufficio e che siano da mantenersi segrete o riservate ai sensi di legge.

ART. 58
AUDIZIONE

1. Il Difensore Civico ha diritto di essere ascoltato dalla Commissione consiliare competente per gli affari istituzionali, al fine di riferire su aspetti generali della propria attività, nonché dalle altre Commissioni consiliari in ordine ad aspetti particolari.

2. Le Commissioni consiliari possono convocare il Difensore Civico per avere informazioni sulla sua attività.

3. Il Difensore Civico può inviare relazioni al Consiglio provinciale su questioni specifiche.

4. Il Difensore Civico sottopone ogni anno al Consiglio provinciale una relazione sull'attività svolta con eventuali proposte di innovazioni regolamentari o amministrative. La relazione è pubblicata all'albo pretorio della Provincia e discussa in Consiglio entro sessanta giorni dalla presentazione.

ART. 59
DOTAZIONE ORGANICA

1. Il regolamento di organizzazione prevede la dotazione organica della struttura operativa dell'ufficio del Difensore Civico.

2. Al Difensore Civico spetta un'indennità di carica pari a quella spettante all'Assessore provinciale.

CAPO II
PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 60
PARTECIPAZIONE

1. La Provincia, nell'esercizio delle proprie attività, assume come valore la partecipazione della popolazione. Conseguentemente favorisce il proprio rapporto con le loro libere forme associative e con le organizzazioni di volontariato.

ART. 61
CONSULTAZIONE

1. La Provincia, per l'esame di proposte e per i procedimenti relativi all'adozione di atti che interessino specifiche categorie di cittadini, può procedere alla consultazione degli interessati.

2. Ai sensi del presente articolo, la consultazione può effettuarsi sia in forma diretta, attraverso assemblee e audizioni, sia in forma indiretta, attraverso la convocazione dei rappresentanti di categoria.

ART. 62
ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

1. La Provincia nel disciplinare la consultazione dei cittadini deve garantire la libertà di espressione dei partecipanti.

2. Chiunque ha diritto di presentare istanze, petizioni o proposte dirette a promuovere interventi su materie di competenza provinciale per la migliore tutela di interessi collettivi.

3. La proposta deve essere formulata per iscritto avere un oggetto determinato e tale da poter essere attuato dall'Amministrazione; deve contenere, inoltre, la valutazione, anche sommaria, della spesa presunta che l'intervento proposto o richiesto all'Amministrazione comporta nella fase iniziale; se ha ad oggetto una disciplina regolamentare deve essere redatta in articoli.

4. Le proposte devono essere presentate al Presidente della Provincia che ne dà comunicazione al Consiglio provinciale e alla Giunta.

5. La petizione è presentata in forma scritta.

6. Il Consiglio e la Giunta comunicano ai presentatori della istanza, petizione o proposta, la data della riunione in cui le medesime saranno esaminate.

7. L'Amministrazione assicura la pubblicità e la comunicazione della deliberazione con la quale si pronuncia sull'istanza, petizione o proposta; la deliberazione di accoglimento o di rigetto deve essere motivata in modo che risultino chiare le ragioni per le quali la richiesta è accolta o respinta. Nel caso l'istanza, la petizione o la proposta sia accolta, la relativa delibera deve indicare anche gli effetti finanziari dell'accoglimento. Qualora il Consiglio o la Giunta accolgano la petizione o l'istanza, la Giunta adotta o propone al Consiglio gli atti necessari per soddisfare le esigenze prospettate.

ART. 63 REFERENDUM

1. La Provincia può indire referendum su scelte relative a materie di competenza provinciale.

2. Non possono essere soggette a Referendum le scelte che riguardino lo Statuto o i Regolamenti, la disciplina dello stato giuridico del personale, l'elezione o revoca di rappresentanti, il bilancio e i tributi locali, le materie sulle quali la Provincia deve esprimersi entro termini stabiliti per legge.

3. Il referendum è indetto dalla Provincia se la richiesta verrà formulata da un numero di elettori domiciliati nei comuni della Provincia non inferiori a 5000, ovvero almeno 5 Consigli Comunali.

4. L'esito del referendum è valido se ad esso partecipa la maggioranza degli aventi diritto al voto.

CAPO III DIRITTO DI ACCESSO, INFORMAZIONI E PARTECIPAZIONE

ART. 64 DIRITTO DI ACCESSO

1. I cittadini singoli e associati hanno il diritto di accedere agli atti secondo le modalità e i limiti stabiliti dal regolamento

approvato dal Consiglio Provinciale.

ART. 65

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Il responsabile del procedimento, in relazione alla propria competenza, provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale é destinato a produrre effetti diretti e a coloro che per legge debbono intervenire.

2. Tali soggetti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di avanzare, prima delle determinazioni finali, memorie scritte e documenti che, se pertinenti all'oggetto del procedimento, devono essere obbligatoriamente valutati al fine dell'adozione del provvedimento finale.

3. Gli eventuali accordi con gli interessati, in accoglimento di osservazioni e proposte, al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale, sono stipulati dai dirigenti in relazione alla loro competenza.

ART. 66

INFORMAZIONI AL CITTADINO

1. La Provincia, per rendere effettiva l'informazione dei cittadini, istituisce un ufficio relazioni con il pubblico.

2. Competenze e modalità organizzative di tale servizio vengono definite nel regolamento di organizzazione.

3. In relazione a particolari e significative iniziative per le quali sia opportuna o necessaria l'informazione della collettività, la Provincia ricorre, in base a criteri di economicità ed efficacia, ai mezzi di comunicazione di massa.

ART. 67

DISPOSIZIONI FINALI

1. Le norme statutarie incompatibili con i principi inderogabili della legislazione in materia di ordinamento dei Comuni e delle Provincie sono automaticamente abrogate.

2. Il Consiglio Provinciale adegua lo Statuto entro i termini previsti dalla legislazione vigente.